

CONSIGLIO DI STATO

Sezione V, sentenza 6 luglio 2010, n. 4323

È legittima l'esclusione di una lista che abbia presentato un numero di firme superiore al massimo consentito. Non è ammissibile una mera regolarizzazione attraverso la "rinuncia" da parte dei sottoscrittori "eccedenti".

Omissis

2. Nel merito il ricorso è infondato.

L'art. 30 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 è una norma completa che stabilisce le regole alle quali ci si deve attenere al momento della presentazione delle candidature, e questo al fine di garantire una situazione di perfetta parità tra i contendenti nel rispetto sia del diritto di elettorato attivo che di quello passivo.

Il legislatore, nel dettare queste regole, ha sancito i poteri della Commissione elettorale, individuando analiticamente le ipotesi in cui questa può intervenire invitando i delegati a correggere eventuali manchevolezze, e quelle in cui, il mancato rispetto della regola dettata, comporta l'eliminazione della lista senza possibilità per la Commissione di intervenire.

La lett. a), dell'articolo in questione, sancisce una regola che rientra all'interno di questa ultima ipotesi, determinando l'esclusione della lista qualora la candidatura non sia sottoscritta dal numero prescritto di elettori. E questo vale, sia nel caso in cui il numero sia inferiore al minimo, sia quando, come nell'ipotesi in esame, le sottoscrizioni siano superiori al numero massimo previsto dall'art. 3 L. 25 marzo 1993 n. 81.

La ragionevolezza di questa regola, sancita dall'art. 30, sta poi nella previsione contenuta nell'art. 3 citato, che prevede un numero minimo e un numero massimo di sottoscrizioni, graduato in base alla popolazione, limite lasciato alla discrezionalità prudenziale dei sottoscrittori stessi.

In estrema sintesi, questo Collegio ritiene che l'art. 30 D.P.R. 570/1960 sancisce una regola rigida la cui ragionevolezza è garantita dall'elasticità della previsione di un numero minimo e massimo di sottoscrittori e tale soluzione normativa è stata considerata non contrastante con i principi costituzionali (v. Corte cost., 4 marzo 1992, n. 83).

In conclusione, il ricorso deve essere respinto perché l'art. 30, lett. a) cit., a prescindere dall'individuazione della sua ratio (diversamente percepita in sede di approvazione della legge e in sede di verifica di costituzionalità), nel dettare una regola insuscettibile di modificazione, stabilisce che la commissione deve procedere all'eliminazione della lista qualora, come nel caso in esame, questa sia sottoscritta da un numero di elettori superiore al massimo prescritto, non essendo ammissibile, in questo caso, una mera regolarizzazione attraverso la rinuncia di parte dei sottoscrittori.

D'altra parte, particolarmente pericoloso per la correttezza e certezza del procedimento elettorale sarebbe ammettere la rinuncia da parte dei sottoscrittori successivamente alla presentazione della lista. Basterebbe, infatti, che un gruppo di sottoscrittori venisse convinto alla rinuncia (o questa fosse in pectore già al momento della sottoscrizione) per portare ex post all'eliminazione irreparabile di una lista."

L'appello è infondato.

Gli appellanti sostengono, anzitutto, che la rinuncia di 16 degli originari 136 sottoscrittori avrebbe dovuto essere attentamente valutata dalla Sottocommissione, perché intervenuta prima della decisione definitiva in ordine all'ammissione della lista.

Pertanto, risulterebbe contraddittorio l'atteggiamento della Sottocommissione, la quale, dapprima, con la risoluzione interlocutoria del 27 febbraio 2010 aveva invitato gli interessati a fornire nuovi elementi di valutazione, consentendo, implicitamente, l'eliminazione di ogni possibile violazione riferibile all'eccesso di sottoscrizioni, mentre, successivamente, aveva ritenuto di non valutare le nuove circostanze di fatto emerse dall'istruttoria.

Secondo gli appellanti, poi, l'intervenuta rinuncia, precedente la determinazione finale sull'ammissione della lista, eliderebbe, in radice, ogni possibile rischio riguardante il paventato pericolo di un illegittimo "impegno pre-elettorale", collegato alla ratio della disposizione legislativa (descritta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 83/1992), che fissa il limite massimo delle firme consentite per la presentazione di una lista.

Gli appellanti prospettano poi l'illegittimità costituzionale, per irragionevolezza, dell'articolo 30 del D.P.R. n. 570/1960, nella parte in cui, per un verso, consente alla Commissione di ammettere liste che presentano un numero di candidati esorbitanti il massimo consentito, riducendo quelli in eccesso, attraverso la cancellazione degli ultimi nomi, mentre, per altro verso, non ammette lo stesso potere riduttivo per il caso di eccesso di sottoscrizioni.

I due motivi non meritano condivisione.

La decisione interlocutoria della Sottocommissione, adottata in conformità alle disposizioni che regolano i

procedimenti diretti alla ammissione delle candidature, era chiaramente finalizzata alla acquisizione di elementi istruttori e di valutazione in ordine alla prospettata irregolarità della presentazione della lista. Non ha determinato, evidentemente, alcuna riapertura dei termini per sanare violazioni già irreversibilmente consumate nella fase precedente la scadenza del termine per la presentazione delle liste.

Pertanto, non vi è alcuna contraddizione fra la decisione interlocutoria e quella definitiva di riconsunzione della lista.

Quanto alla prospettata questione di legittimità costituzionale, è sufficiente osservare che la situazione di fatto consistente nell'eventuale "eccesso di candidati" non sembra presentare la stessa rilevanza derivante dalla presentazione di un numero di sottoscrittori più elevato di quello consentito.

D'altro canto, la Corte costituzionale ha già sottolineato la ragionevolezza della previsione legislativa in esame, individuandone la finalità nella esigenza di garantire il genuino svolgimento della competizione elettorale, eliminando, in radice, il possibile condizionamento sull'elettorato derivante dalla presenza di ampie adesioni a talune candidature.

In linea di fatto, questo rischio di condizionamento dell'elettorato non risulta altrettanto apprezzabile quando sia superato il numero massimo delle candidature. È certamente vero che l'adesione ad una lista manifesta, per il soggetto candidato, un impegno "più forte" della semplice presentazione, come evidenziato dalla difesa degli appellanti.

Tuttavia, l'effetto di condizionamento sull'elettorato provocato dalla eccedenza rispetto ai limiti legislativi si può manifestare con maggiore evidenza proprio con riferimento al numero, di gran lunga più elevato, in termini assoluti, dei presentatori della lista.

È evidente, infatti, che una lista composta, per ipotesi, dal doppio dei candidati consentiti non verrebbe mai percepita dall'elettorato come altrettanto radicata e forte rispetto ad una lista presentata da un numero di sottoscrittori significativamente superiore al limite stabilito dalla legge.

Pertanto, la prospettata questione di legittimità costituzionale deve ritenersi manifestamente infondata.

In definitiva, quindi, l'appello deve essere respinto.

Le spese del grado possono essere compensate.

Omissis